

Alberto Bertamini

Dottore Commercialista
Revisore Legale



Spettabile
Comune di Ronzo-Chienis
Via Teatro, 13/B

RONZO-CHIENIS (TN)

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI TA.RI.

* * *

Il sottoscritto Alberto Bertamini, nato a Rovereto (TN) il 11 aprile 1983, dottore commercialista con studio in Riva del Garda (TN), Viale Damiano Chiesa n. 8, C.F. BRTLRT83D11H612X, in qualità di Revisore dei Conti di Codesta Amministrazione Comunale

PREMESSO

- che, l'articolo 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013 e s.m. ha istituito a far data dall'01/01/2014 l'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), composta da tre distinti tributi tra i quali la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.);
- che, con deliberazione consiliare n. 26 dd. 30/07/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la regolamentazione per la gestione della TA.RI. a tutt'oggi in vigore e ritenuto necessario adeguare lo stesso in alcune sue parti per meglio garantire un'equità della pressione tributaria a carico dei contribuenti si propone di adeguarlo;
- che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA).

- che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto sul Testo Unico Ambientale modificando i seguenti articoli:
 - articolo 183: al comma 1, lettera b-ter), viene introdotta la definizione di “rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”;
 - articolo 184: con riferimento alla classificazione dei rifiuti;
 - articolo 198: che prevedendo l’abrogazione della lettera g) del comma 2, fa venire meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone inoltre che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;
 - articolo 238, comma 10: che, nella nuova formulazione prevede che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
- che l’articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto

- di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero".
- che il suddetto comma 649, pur non essendo stato modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell'articolo 238 del TUA, le quali, in quanto disposizioni di recepimento della disciplina europea, vanno lette in combinato disposto con la vigente normativa di cui alla Legge n. 147/2013.
- Che l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis) che, con riferimento al perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19, ed al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate a restrizioni o chiusure delle rispettive attività, ha disposto (comma 1) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo con dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1 comma 639 o della TARI corrispettiva di cui all'art. 1 comma 688 della L. 27/12/2013 n. 147, in favore delle predette categorie economiche, prevedendo (comma 2) che alla ripartizione delle somme da assegnare ai singoli Comuni si provvede con Decreto del Ministero dell'interno di concerto con la Conferenza Stato Regioni da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021.

PRESA VISIONE

- dello schema di Regolamento TA.RI. predisposto dal Comune;
- del parere favorevole sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.

Alberto Bertamini

Dottore Commercialista
Revisore Legale

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulle proposta di modifiche al Regolamento, a partire dal periodo d'imposta 2021, della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.),

In fede.

Ronzo-Chienis, 18 giugno 2021.

Dott. Alberto Bertamini

